

REGOLAMENTO (CEE) N. 1269/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari d'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo d'intervento sono messi in vendita mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento tenero panificabile detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 28 maggio 1991.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 giugno 1991.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), D-6000 Frankfurt-am-Main, Adickesallee 40 (Telex: 4-11475, 4-16044; telefax: 1564-651),

Articolo 3

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

Fatto a Berlino, il 14 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
 (²) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
 (³) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
 (⁴) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
 (⁵) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
 (⁶) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.